

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE - SPORT
Trib. Cagliari Sez. I, Sent., 07-06-2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Luchi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7470 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per
l'anno 2012, promossa da

A.S. (c.f. (...)), con sede a Quartu Sant'Elena ed elettivamente domiciliata a
Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Sergio e Cristian Puzzone, che la
rappresentano e difendono per procura speciale a margine dell'atto di citazione,
ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con atto 3 ottobre
2012 del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari,

opponente

contro

M.M. (nata a L. il (...)), residente a T. ed elettivamente domiciliata a Cagliari,
presso lo studio degli avv.ti Maria Paola e Anna Piras, che la rappresentano e
difendono per procura speciale a margine dell'atto di precetto,

opposta

La causa è stata decisa sulle seguenti

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE

Giurisdizione
in genere

SPORT

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Luchi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7470 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2012, promossa da

A.S. (c.f. (...)), con sede a Quartu Sant'Elena ed elettivamente domiciliata a Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Sergio e Cristian Puzzone, che la rappresentano e difendono per procura speciale a margine dell'atto di citazione, ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con atto 3 ottobre 2012 del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari,

opponente

contro

M.M. (nata a L. il (...)), residente a T. ed elettivamente domiciliata a Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Maria Paola e Anna Piras, che la rappresentano e difendono per procura speciale a margine dell'atto di precetto,

opposta

La causa è stata decisa sulle seguenti

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il giudizio nasce dall'opposizione proposta dalla A.S. contro il precetto con cui M.M. aveva intimato il pagamento di circa Euro 2.400,00 in virtù del "rigetto dell'appello, presentato dalla società opponente, come da Comunicato Ufficiale n. 1/D del 13/7/12 della Commissione Vertenze Economiche" (sic).

L'opponente ha lamentato l'irregolarità del precetto per difetto del titolo esecutivo, la mancata indicazione della data di notificazione del titolo e la formula esecutiva nonché la pretesa di voci per compenso non dovute (disamina, collazione e scritturato e consultazione).

L'opponente ha formulato, dunque, le conclusioni trascritte.

L'opposta, dopo avere diffusamente illustrato i rapporti tra ordinamento statale e organizzazioni sportive, ha spiegato come il titolo azionato fosse costituito da una sentenza di un organo di giustizia sportiva, "la Commissione Accordi Economici della Federazione Italiana Giuoco Calcio, riconosciuto dal nostro ordinamento e dalla Costituzione, in cui sono stati rispettati tutti i principi previsti dall'ordinamento statale per la sua regolarità (principio di difesa e del contraddittorio)" (sic).

In particolare, la M. ha illustrato come la Commissione Accordi Economici, in data in data 9 maggio 2012 (sent. pubblicate nel c.u. n. 188), sulla base di un accordo economico depositato in federazione, avesse condannato la società sportiva al pagamento entro 30 giorni di Euro 2.250,00.

A fronte dell'appello della società, la Commissione Vertenze Economiche in data 6 luglio 2012 c.u. n. 1/D aveva confermato la sentenza di primo grado.

Tanto premesso, l'opposta ha dato atto di avere ricevuto, in data 8 novembre 2012, successiva alla notificazione dell'atto di opposizione, dalla A.S. il pagamento di quanto spettante.

All'udienza di prima comparizione del 29 gennaio 2013, l'opponente ha negato di avere eseguito il pagamento, effettuato in realtà direttamente dalla F.I.G.C.

2. La [L. n. 280 del 17 ottobre 2003](#) prevede la riserva all'ordinamento sportivo della disciplina sostanziale di determinate questioni (concernenti l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive) rispetto alle quali l'ordinamento dello Stato non ravvisa interessi giuridicamente rilevanti.

Sul piano processuale tali situazioni non possono essere qualificate come diritti soggettivi né come interessi legittimi, sicché ne risulta esclusa ogni tutela giurisdizionale statale.

È, invece, mantenuta la giurisdizione sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti (id est le questioni attinenti al pagamento di stipendi, premi, ingaggi, etc.).

In altre parole, escluse le questioni riservate alla giustizia sportiva, le altre, previo esaurimento dei rimedi propri di questa, si propongono dinanzi al giudice civile se di natura patrimoniale e non involgenti né il Coni né le Federazioni, dinanzi al giudice amministrativo in tutti i casi residuali che sarebbe impossibile prevedere preventivamente.

Tanto precisato in ordine ai rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, deve ritenersi che, effettivamente, la c.d. sentenza della Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti non possa costituire titolo esecutivo per l'avvio di una procedura di espropriazione forzata.

Essa, infatti, non può in alcun modo ricondursi al catalogo contenuto [nell'art. 474 c.p.c.](#), atteso che le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva sono solo esclusivamente quelli dell'ordinamento statale e non quelli dell'ordinamento sportivo, appunto perché sulle questioni di natura patrimoniali, in quanto relative a diritti soggettivi, permane la giurisdizione statale.

L'opposizione è, dunque, fondata, dovendosi ritenere che la M. non avesse titolo per agire esecutivamente nei confronti dell'intimata.

Conseguentemente, non può che essere dichiarata la nullità del precetto, mentre restano assorbite le ulteriori questioni sollevate dall'opponente.

3. L'opposta, in considerazione del criterio della soccombenza, deve essere condannata, ai sensi [dell'art. 91 c.p.c.](#), alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, con condanna a favore dell'Erario.

Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opposta ai sensi [dell'art. 96 c.p.c.](#)

È pure vero che la M. ha minacciato l'esecuzione forzata senza essere munita di un titolo esecutivo, ma l'associazione opponente non ha subito pregiudizio alcuno, atteso che sulla base del provvedimento dell'organo federale la Federazione stessa ha provveduto al saldo di quanto dovuto all'indomani della notificazione dell'atto di opposizione.

Tanto che l'associazione opponente nulla ha allegato sotto il profilo in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

1. in accoglimento dell'opposizione proposta dalla A.S. contro il precetto notificato l'11 settembre 2012, dichiara che M.M. non ha diritto di agire esecutivamente per il soddisfacimento del credito di Euro 2.418,00 indicato in precetto;
2. per l'effetto, dichiara la nullità del precetto opposto;
3. condanna l'opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 876,78, di cui Euro 668,50 per compensi, Euro 85,00 per contributo unificato, spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a., ordinando che il pagamento avvenga a favore dello Stato.

Così deciso in Cagliari, il 6 giugno 2016.

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2016.

[L. 17/10/2003 n. 280, art. 1](#)
